



ADDENDUM all'Accordo Collettivo

F.I.G.C. – Lega Italiana Calcio Professionistico – Associazione Italiana Calciatori

Preambolo

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente *addendum* al vigente Accordo Collettivo, sostitutivo e novativo del precedente addendum sottoscritto in data 1 luglio 2022, per regolamentare, complessivamente, l'istituto dell'apprendistato, alla luce dell'estensione dello stesso sia nella forma professionalizzante, sia nelle ulteriori tipologie per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca, con la condivisa consapevolezza che le finalità di tale istituto debbano essere, unitariamente, quelle di garantire agli atleti la migliore e rapida acquisizione del titolo di studio, laddove previsto, e comunque della professionalità sportiva e di consentire validi percorsi di *dual career*, attivando, parallelamente alla carriera agonistica, un percorso professionale ed educativo di qualità, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.

Per questi motivi le parti, considerando la normativa vigente, ulteriormente e contestualmente alla sottoscrizione del presente *addendum*, si impegnano nel promuovere iniziative congiunte presso ogni ente e istituzione, affinché, nel breve periodo, vengano:

- emanati i decreti attuativi di cui ai commi 4 e 6, art. 30 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, come successivamente modificato;
- previsti idonei percorsi scolastici e/o universitari, anche a mezzo convenzioni con i singoli istituti formativi, che garantiscano sia percorsi formativi *ad hoc* per gli atleti, sia la salvaguardia delle esigenze lavorative degli stessi;
- garantite continuità contributiva e di anzianità previdenziale tra il periodo di apprendistato e la successiva, auspicata, carriera sportiva.

Le parti, pertanto, sottoscrivono il presente *addendum* all'Accordo Collettivo con il reciproco, congiunto e convinto impegno a sostenere tali richieste, nei modi e nelle sedi opportuni.



TITOLO I

NORME COMUNI AD OGNI TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Art. 1 - IL CONTRATTO

Il contratto di apprendistato deve essere redatto, in forma scritta, sull'apposito modulo federale, allegato al presente *addendum*, da depositare nei termini e nelle modalità di cui all'art. 3.1 dell'Accordo Collettivo, e, allo stesso, deve essere allegato e a sua volta depositato, a pena di nullità, il piano formativo individuale.

Con riferimento agli adempimenti tecnici e alle formalità relativi al contratto di apprendistato, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo Collettivo; in particolare, ai sensi dell'art. 3.1, il deposito presso la Lega Pro deve avere ad oggetto il contratto e il piano formativo individuale.

Il piano formativo rimane invariato nel corso del rapporto di apprendistato di ciascun singolo calciatore, salva modifica dell'ente formativo, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca.

In ogni caso di stipula di un nuovo contratto con altra società sportiva prima del termine del periodo di apprendistato, anche a seguito di trasferimento, sia definitivo che temporaneo, il periodo di apprendistato effettuato presso le precedenti società e le ore di formazione erogate sono computate presso il nuovo datore di lavoro, purché non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad una stagione sportiva. In tal caso il complessivo periodo di apprendistato (di ciascuna tipologia) non può comunque superare il termine triennale e i limiti di età come sotto determinati.

Art. 2 - LIMITI DI ETÀ, DURATA E SUCCESSIONE DEI CONTRATTI.

Le società sportive associate alla Lega Pro possono sottoscrivere:

- contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore con calciatori, a condizione che questi ultimi abbiano già compiuto il quindicesimo anno di età, ovvero al compimento del quattordicesimo anno qualora, per disposizione di legge,



- dovesse essere prevista tale facoltà; la durata del contratto non può eccedere la stagione sportiva del compimento del diciannovesimo anno;
- contratti di apprendistato professionalizzante, nei limiti di cui all'art. 30, comma 7 bis del D.lgs. n. 36 del 20 febbraio 2021 come previsto dall'art. 18, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 e da successive modifiche legislative, con calciatori a condizione che questi ultimi abbiano già compiuto il quindicesimo anno di età, ovvero al compimento del quattordicesimo anno qualora, per disposizione di legge, dovesse essere prevista tale facoltà; la durata del contratto non può eccedere la stagione sportiva del compimento del ventitreesimo anno;
 - contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca con calciatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e, in deroga all'art. 45 comma 1 D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, la durata del contratto non può eccedere la stagione sportiva del compimento del ventitreesimo anno.

Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore non può avere una durata, intesa come periodo massimo complessivo di erogazione della formazione, superiore a tre stagioni sportive; il contratto può essere oggetto di proroga per una sola stagione sportiva solo nei limiti previsti dall'art. 43, comma 4, ultimo periodo, D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015; in ogni caso non si applica il motivo di risoluzione di cui all'art. 42, comma 3, D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Il contratto di apprendistato professionalizzante non può avere una durata superiore a tre stagioni sportive e non può essere oggetto di proroga.

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca non può avere una durata superiore a tre stagioni sportive e non può essere oggetto di proroga.

Ai fini del computo complessivo della durata del contratto di apprendistato in tutte le sue forme, si tiene conto anche della durata di precedenti rapporti, formalizzati con contratto di apprendistato della medesima tipologia, tra il calciatore ed altre società sportive professionistiche, e salvo quanto sotto esposto.

In presenza delle condizioni di cui al presente *addendum*, dei presupposti fissati dalla normativa di settore e in considerazione delle diverse finalità sottese alle tre tipologie del contratto di apprendistato:



- qualunque calciatore può sottoscrivere un contratto di apprendistato, nel rispetto dei limiti di età di cui al presente *Addendum*, a condizione che non abbia in corso, ovvero non abbia sottoscritto in precedenza, un contratto da calciatore professionista ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Collettivo;
- ogni società sportiva e ogni calciatore, quest'ultimo in quanto già tesserato con la stessa come giovane di serie senza alcun contratto di lavoro sportivo, possono, in qualsivoglia momento nel corso della stagione sportiva, novare il rapporto in essere sottoscrivendo un contratto di apprendistato;
- ogni calciatore, nel corso della carriera sportiva, può sottoscrivere fino a un massimo di due contratti di apprendistato di due delle tre tipologie di apprendistato sportivo, per la durata massima complessiva per ciascuna tipologia, come sopra prevista e nel rispetto dei limiti di cui in appresso;
- ogni società sportiva e ogni calciatore che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore possono, in qualsivoglia momento nel corso delle stagioni sportive contrattuali ovvero al termine del rapporto, novare/sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca; analogamente, ogni società sportiva e ogni calciatore che hanno sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante possono, in qualsivoglia momento nel corso delle stagioni sportive contrattuali, ovvero al termine del rapporto, novare/sottoscrivere un contratto di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
- il calciatore in rapporto di apprendistato professionalizzante con una società sportiva non può sottoscrivere, con la stessa o con qualsivoglia altra società sportiva, un contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore; così pure il calciatore in rapporto di apprendistato di alta formazione e ricerca con una società sportiva non può sottoscrivere, con la stessa o con qualsivoglia altra società sportiva, un contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore o un contratto di apprendistato professionalizzante.

Art. 3 – TRATTAMENTO NORMATIVO.

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dall'Accordo Collettivo di categoria sottoscritto tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e le firmatarie del presente *addendum*, con l'unica deroga di cui sotto.



All'apprendista non si applica il termine del periodo di comparto di cui all'art. 19 Accordo Collettivo né la relativa possibilità di riduzione dei compensi ai sensi del medesimo articolo. In caso di malattia o infortunio per un periodo superiore a mesi dodici il contratto di apprendistato può essere prorogato, con il consenso delle parti, di una stagione sportiva nel rispetto dei limiti di età di cui al presente *addendum*.

In ogni caso si applicano all'apprendista l'art. 18 e l'art. 20 dell'Accordo Collettivo in materia di malattia e infortunio e obbligo assicurazione infortuni, nonché l'art. 24 in punto di indennità di fine carriera e fondo di solidarietà.

Art. 4 – PROPORZIONE NUMERICA

Il numero di calciatori con contratto di apprendistato professionalizzante e di alta formazione che ogni società sportiva ha facoltà di occupare non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai calciatori professionisti tesserati presso la medesima società sportiva datrice di lavoro. Ai sensi della disposizione di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. 36 del 28 febbraio 2021, il predetto rapporto proporzionale non si applica ai contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Art. 5 – RETRIBUZIONE

Il compenso pattuito tra la società sportiva e il calciatore deve essere indicato, a pena di nullità, nel contratto depositato: si applicano le disposizioni di cui all'Accordo Collettivo.

Il trattamento economico minimo è determinato, in funzione dell'età del calciatore nonché in funzione della tipologia di apprendistato e delle conseguenti diverse finalità formative, secondo i criteri previsti nelle tabelle inserite nell'Allegato che costituisce parte integrante ed essenziale del presente *addendum* e che tiene conto del regime tributario della società sportiva datrice di lavoro in ragione della disposizione di cui all'art. 36, comma 6 ter del D.lgs. 36 del 28 febbraio 2021.

Il trattamento economico minimo per gli apprendisti calciatori professionisti è aggiornato tra le parti all'inizio di ogni stagione sportiva.



In vigenza di un contratto di apprendistato, le parti possono altresì prevedere, in ragione della formazione erogata nel corso delle stagioni sportive, compensi variabili e/o un incremento retributivo.

Art. 6 – RICONOSCIMENTO PRECEDENTI PERIODI DI APPRENDISTATO

Riguardo il periodo di apprendistato di una determinata tipologia effettuato presso altre società, anche a seguito di cessione del contratto, le ore di formazione sono computate presso il nuovo datore di lavoro, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché la formazione si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a una stagione sportiva.

Art. 7 - REFERENTE O TUTOR

All'avvio del rapporto lavorativo, e precisamente entro e non oltre 30 giorni dal deposito del contratto di apprendistato, la società sportiva è tenuta a depositare presso la Lega il modulo contenente l'indicazione del referente/tutor interno, assegnato al calciatore in regime di apprendistato, che deve controllare le funzioni individuate dalla società sportiva nel piano formativo individuale. L'attività del tutor/referente interno viene prestata a titolo gratuito.

Il ruolo di referente/tutor può essere ricoperto esclusivamente da un allenatore tesserato con la società sportiva e in possesso della prescritta qualifica federale, ovvero da calciatore professionista, con contratto depositato, tesserato con la medesima società sportiva. È facoltà delle società sportive di avvalersi di referenti/tutor interni aventi qualsiasi ruolo societario, a condizione che questi ultimi siano stati tesserati FIGC, come allenatori o calciatori professionisti, per un periodo di tempo complessivo pari o superiore a n. 10 stagioni sportive anche non consecutive. Il rapporto tra referenti e apprendisti non può superare la proporzione di 1 a 10.

Nel periodo di vigenza contrattuale, il referente/tutor assegnato può essere mutato, previa comunicazione della sostituzione alla Lega Pro.

Art. 8 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ SPORTIVA.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e di quelle di cui al D.lgs. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di apprendistato, la società sportiva ha



l'obbligo, nei confronti del calciatore in rapporto di apprendistato, di osservare tutte le disposizioni di cui al vigente Accordo Collettivo e di:

- impartire, a propria cura ed onere, la formazione necessaria affinché il calciatore acquisisca le qualità tecniche per rendere le proprie prestazioni sportive a favore di società partecipanti ai più alti campionati professionistici, nonché nelle rappresentative nazionali;
- non sottoporre il calciatore ad attività retribuite a cottimo, ferma restando la possibilità di prevedere, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Collettivo, una retribuzione variabile in ragione dei risultati sportivi;
- consentire al calciatore lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, nel rispetto delle previsioni di legge;
- in ogni caso accordare all'apprendista i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio e, in caso di apprendistato volto al conseguimento di qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, ovvero il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché per l'alta formazione e ricerca, rispettare integralmente gli obblighi previsti dalla normativa, dagli accordi e dai necessari protocolli con le istituzioni formative, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi per cui è apprendista;
- curare la migliore efficienza sportiva dell'apprendista fornendo, in ogni caso, le attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità ai sensi dell'art. 10.1 dell'Accordo Collettivo;
- per i soli calciatori che abbiano compiuto almeno il diciannovesimo anno di età con contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero con contratto di alta formazione e ricerca di qualsiasi età, nonché per i calciatori con i quali è stabilito contrattualmente il continuativo esercizio dell'attività lavorativa nella prima squadra della società sportiva, garantire, senza alcuna possibilità di deroga, salvo il disposto dell'art. 15 dell'Accordo Collettivo, il diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, come disciplinato dall'art. 10.2 e ferma l'estensione dei diritti di cui all'art. 16 dell'Accordo Collettivo;
- garantire l'applicazione delle disposizioni applicabili in tema di protezione della salute e sicurezza del calciatore in apprendistato.



Art. 9 - DOVERI DEL CALCIATORE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 e nel D.lgs. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di apprendistato, l'apprendista ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di cui al vigente Accordo Collettivo e di:

- seguire, con impegno e diligenza, le lezioni impartite dagli incaricati della società sportiva finalizzate alla formazione dello stesso;
- partecipare alle attività formative previste nel P.F.I. nel rispetto delle modalità ivi indicate;
- attenersi alle disposizioni disciplinari previste dall'Accordo Collettivo e dai regolamenti federali.

TITOLO II

LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

Art. 10 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Le società sportive professionistiche associate alla Lega Pro possono sottoscrivere, ai sensi dell'art. 30, comma 7 bis del D.lgs. n. 36 del 20 febbraio 2021 come previsto dall'art. 18, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 e da successive modifiche legislative, dell'Art. 1 c. 154 Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e degli artt. 42 e ss., D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche, contratti di apprendistato professionalizzante con calciatori, finalizzati ad erogare una formazione, anche trasversale, per il conseguimento delle competenze di "calciatore professionista" idoneo, sotto l'aspetto della tecnica e della tattica calcistica, a rendere le proprie prestazioni a livello nazionale nelle società sportive che partecipano ai Campionati delle leghe professionistiche e nelle rappresentative nazionali.

Art. 11 – PIANO FORMATIVO

La formazione del calciatore mira a far sì che lo stesso acquisisca la qualifica di "calciatore professionista" in base al piano formativo individuale predisposto e depositato unitamente al contratto di apprendistato professionalizzante.

Il calciatore deve seguire il proprio piano individuale formativo che, in ragione del rapporto di tesseramento in essere, può essere svolto anche presso diverse società sportive. Il trasferimento del calciatore, beneficiario di contratto di apprendistato professionalizzante, può avvenire solo nei



periodi consentiti e con le modalità previste dalla normativa federale: il periodo di apprendistato effettuato presso altre società e le ore di formazione erogate sono computate presso il nuovo datore di lavoro, purché non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore a una stagione sportiva.

La formazione, da erogarsi nell'intero periodo di apprendistato professionalizzante (complessive 3 stagioni sportive), non potrà essere inferiore a complessive 120 ore di cui almeno 20 da rendersi in ciascun semestre di ogni stagione sportiva contrattuale.

Art. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

In relazione all'attività formativa e alla registrazione della stessa, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché a distanza tramite strumenti di e-learning; in tal caso l'attività di accompagnamento può essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto.

La formazione deve prevedere necessariamente gli argomenti relativi ai principi e modalità di organizzazione del lavoro nel club; alla disciplina del rapporto di lavoro e istituti contrattuali con particolare riferimento ai diritti e doveri dei lavoratori e agli elementi che compongono la retribuzione ed il costo del lavoro; agli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro e ai principali fattori di rischio in concreto e alle misure di prevenzione e protezione; alle principali nozioni in ottemperanza alla normativa vigente in materia di Primo Soccorso; alle principali norme di settore, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento del Giuoco del Calcio, le Norme Organizzative Interne della Federazione (N.O.I.F.), il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., il Regolamento Agenti Sportivi, il Codice Sportivo Antidoping NADO Italia e tutte le norme sportive antidoping ad esso connesse e/o collegate (NSA), l'Accordo Collettivo di Categoria, il Regolamento del Collegio Arbitrale, il modello tipo del contratto di prestazione sportiva, la normativa sul professionismo sportivo; alle regole di comportamento disciplinare; alla prevenzione e lotta al *match fixing*; alla prevenzione ed educazione in materia di antidoping; all'educazione alimentare e mentale finalizzata allo svolgimento dell'attività agonistica.

La formazione può essere erogata anche tramite corsi organizzati in collaborazione con le istituzioni e le componenti tecniche federali.



I contenuti di formazione professionalizzante sono suscettibili di integrazioni e modulazioni da parte dell'istituzione formativa e del datore di lavoro, in funzione di specifiche esigenze volte a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi programmati, secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo.

Ciascuna società sportiva è tenuta, entro e non oltre 30 giorni dal termine di ogni stagione sportiva, a depositare presso la Lega le schede, sottoscritte dai calciatori in regime di apprendistato e dai rispettivi tutor, nelle quali risulta certificata l'attività formativa svolta nella stagione sportiva antecedente.

Art. 13 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE, E APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 30, commi 1 – 6, D.lgs. 36/2021, riguardo le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro contenute nel piano curricolare, la retribuzione come prevista dagli artt. 43, comma 7 e 45, comma 3 del D.lgs. 81/2015, viene ricompresa nell'ambito del corrispettivo globale previsto per l'intera stagione sportiva all'interno del contratto di apprendistato.

NORME DI CHIUSURA E DI INTEGRAZIONE ACCORDO COLLETTIVO

ART. 14 RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente *addendum* le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle disposizioni dell'Accordo Collettivo.

ART. 15 MODIFICA DEL CONTRATTO TIPO

In ragione dell'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 36, comma 6^{ter}, D.lgs. 36/2021, il modulo del Contratto Tipo di cui all'art. 1.2 dell'Accordo Collettivo viene modificato e novato



secondo il testo allegato che, a far data dall'entrata in vigore del presente *addendum*, sostituisce il “modulo del Contratto Tipo” previgente.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni di cui al presente *addendum* entrano in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti firmatarie.

ART. 17 ALLEGATI

Sono allegati e costituiscono parte integrante del presente Contratto, il modello di Contratto Tipo per Apprendistato, il modello di Contratto Tipo di cui all'art. 1.2 Accordo Collettivo e le Tabelle dei minimi contrattuali per rapporti di Apprendistato.

Roma, ___ luglio 2023

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Il Presidente (Gabriele Gravina)

Lega Italiana Calcio Professionistico

Il Presidente (Matteo Marani)

Associazione Italiana Calciatori

Il Presidente (Umberto Calcagno)